

COMUNE DI CHIOPRIS-VISCONE

STATUTO

Approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 12 giugno 1991, modificato con deliberazione C.C. n. 47 del 7 ottobre 1991, (rese legittime dal CO.RE.CO. di Udine nella seduta dell'11 novembre 1991 al n. 67982/67983/85229 di prot.), ulteriormente modificato con deliberazione C.C. n. 29 del 27 giugno 1994, e con deliberazione C.C. n. 71 del 28 dicembre 1994, rese legittime dal CO.RE.CO. rispettivamente nella seduta dell'11 ottobre 1994 al n. 12576/33161 di prot. ed il 14 febbraio 1995 al n. 319/10230 di prot.

Art. 1

1. Il Comune di Chiopris-Viscone (di seguito denominato semplicemente «Comune») è l'ente (locale) che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Art. 2

1. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni assegnategli dall'ordinamento giuridico, esercita i propri poteri:

- a) collegandosi strettamente con l'ambiente sociale di riferimento, interagendo con esso in ogni stato e grado della sua attività esterna;
- b) conformando, per stretta necessità gestionale, la propria organizzazione interna, sia essa istituzionale o tecnocratica, in modo da mostrare congruenza e coerenza con i bisogni e le esigenze del corpo sociale.

Art. 3

1. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi:

- a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nella comunità, assumendo le iniziative e promuovendo gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, secondo principi di equità e di solidarietà;
- b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- c) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, con particolare attenzione alla salvaguardia del patrimonio storico-linguistico del popolo friulano;
- d) la consultazione mirata dei cittadini particolarmente nei riguardi dell'organizzazione dei servizi, predisponendo a tal uopo campagne sociali generali o particolari per singoli gruppi sociali organizzati e non;
- e) la massima trasparenza e pubblicità degli atti da esso posti in essere. Particolari esigenze in ordine alla riservatezza temporanea degli stessi, dovranno essere motivate e riguardare la sfera della personalità dei cittadini o la necessità eccezionale di evitare danni economici e sociali all'ente.

Art. 4

1. Per realizzare le proprie finalità, il Comune adotta i criteri ed i metodi della programmazione, attiva e partecipa a forme di collaborazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e

pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da parte del maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso tributario per le stesse richieste.

Art. 5

1. Il territorio del Comune è costituito dai paesi di Chiopris e di Viscone, storicamente riconosciuti dalla comunità.
2. Il territorio del Comune ha un'estensione di kmq. 9,03 ed è delimitato attualmente dai territori dei Comuni di San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre, Trivignano Udinese della Provincia di Udine e di Cormons e Medea della Provincia di Gorizia.

Art. 6

1. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel paese di Chiopris.

Art. 7

1. Il Comune si fregia dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

Art. 8

1. Il Comune destina un apposito spazio nel palazzo civico ad «Albo pretorio», per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Art. 9

1. Lo statuto costituisce la fonte normativa che, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, disciplina autonomamente l'organizzazione del Comune.

Art. 10

1. Lo statuto ha efficacia di norma giuridica nei confronti di coloro che operano all'interno del Comune o che vengano a trovarsi in rapporto con esso.

Art. 11

1. Lo statuto è interpretato secondo i criteri dell'interpretazione delle leggi e tenendo nel debito conto, attraverso la documentazione dei verbali del Consiglio comunale e nei punti dove appaiono univoche e non isolate tesi, le intenzioni dell'organo che ha deliberato la norma statutaria stessa.

Art. 12

1. Lo statuto viene deliberato e modificato nelle forme previste dalla legge.
2. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica, fatta salva la possibilità in qualsiasi tempo di introdurre modifiche rese necessarie da disposizioni di legge.
3. La proposta di revisione o di abrogazione, totale o parziale, dello statuto deve essere accompagnata e votata congiuntamente al nuovo testo.
4. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno un terzo degli elettori per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare di cui all'articolo 59 del presente statuto.

Art. 13

1. Lo statuto e le sue modifiche, entro i 15 giorni successivi alla data in cui le

deliberazioni relative conseguono l'esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva diffusione e conoscibilità.

Art. 14

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, secondo quanto disposto dall'articolo 59 del presente statuto.
3. I regolamenti, dopo il favorevole esame da parte dell'organo regionale di controllo, sono pubblicati per quindici giorni consecutivi all'Albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Art. 15

1. Sono organi del Comune:
 - a) il Sindaco;
 - b) la Giunta comunale;
 - e) il Consiglio comunale.
2. Il Sindaco ed il Consiglio comunale durano in carica per un periodo di quattro anni.
3. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità fra uomo e donna, ai sensi della legge 125/1991 e ne promuove la presenza nella Giunta comunale e negli organi collegiali del Comune nonché negli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

Art. 16

1. Il Consiglio comunale esercita le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nei regolamenti.

Art. 17

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano la comunità alla quale costantemente rispondono.
2. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena divenuta esecutiva la relativa deliberazione.
3. Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
4. Nel caso di sospensione di un consigliere, il Consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.
5. Qualora sopravvenga la decadenza di un consigliere dalla carica, si fa luogo alla surrogazione a norma del precedente comma 3.
6. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio, al protocollo comunale o al Segretario comunale; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
7. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
8. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da colui che, nell'ultima elezione a consigliere comunale, ha conseguito la cifra elettorale più alta. Il consigliere anziano presiede il Consiglio comunale in caso di assenza o di impedimento del Sindaco e del Vicesindaco.

Art. 18

1. Le norme relative alla convocazione e allo svolgimento delle adunanze del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento.
2. Il Consiglio comunale è convocato, per la sua prima adunanza, dal Sindaco proclamato eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di proclamazione, e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
3. In tale prima adunanza, presieduta dal Sindaco neo eletto, il Consiglio comunale:
 - a) procede all'esame della convalida degli eletti;
 - b) riceve la comunicazione del Sindaco sulla composizione della Giunta comunale e sulla nomina del Vicesindaco, nonché la proposta degli indirizzi generali di Governo, che discute e vota in apposito documento.
4. La facoltà di utilizzo della lingua friulana da parte dei consiglieri comunali è oggetto di disciplina da parte del regolamento di cui al precedente comma, che ne individua i limiti, le modalità di esercizio e le garanzie al fine del rispetto del principio costituzionale di eguaglianza tra i membri dell'assemblea elettiva e del principio di tutela delle minoranze linguistiche, e subordinatamente all'entrata in vigore di legge nazionale che renda legittimo tale uso.

Art. 19

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione in ordine a specifiche problematiche ad essa connesse.
2. La commissione d'indagine sarà composta da tre membri, dei quali almeno uno rappresentante della minoranza; non possono far parte della commissione il Sindaco e gli assessori.
3. La commissione d'indagine può assumere ogni informazione attinente al mandato conferitole sia con l'accesso ai documenti, sia con l'audizione di amministratori, segretario comunale, dipendenti e del revisore dell'attività economica finanziaria.
4. La commissione d'indagine conclude la propria attività entro trenta giorni da quello d'inizio con una relazione da presentare al Consiglio, contenente specifiche proposte operative in relazione all'attività indagata che sia risultata inadeguata o carente.
5. I consiglieri possono presentare mozioni, interrogazioni, interpellanze ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo; ad esse il Sindaco o l'assessore da questi delegato risponde entro trenta giorni dalla data di presentazione delle stesse al protocollo comunale.

Art. 20

1. I consiglieri eletti si costituiscono in gruppi consiliari.
2. Ciascun gruppo ha facoltà di comunicare al segretario comunale il nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato la più alta cifra elettorale per ogni lista.

Art. 21

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da due assessori.

Art. 22

1. Il Sindaco nomina con proprio atto i componenti della Giunta comunale, fra i quali il Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di assessore non può

essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.

3. Il Sindaco può revocare uno o entrambi gli assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio. L'atto di revoca deve indicare anche la nomina del nuovo assessore o dei nuovi assessori; la nuova nomina o le nuove nomine - con l'indicazione del Vicesindaco - devono essere comunicate al Consiglio. Tali comunicazioni non danno luogo a votazione e si effettuano in seduta pubblica.

4. Si ha decadenza dalla carica di assessore, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche per i seguenti:

a) accertamento definitivo di una causa di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) mancato intervento a tre sedute consecutive della Giunta comunale senza giustificato motivo.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 154/1981, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notizia all'interessato della proposta di decadenza.

5. Gli assessori cessano dalla carica anche a seguito di dimissioni, da presentare per iscritto al Sindaco; le dimissioni hanno efficacia dal momento della loro ricezione al protocollo comunale.

6. Non possono far parte della Giunta comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

7. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

8. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottato ai sensi della legislazione vigente in materia.

Art. 23

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie unicamente gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o del Segretario comunale.

La Giunta collabora con il Sindaco all'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

3. La Giunta esercita attività d'iniziativa e d'impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.

4. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione dei piani e programmi deliberati.

5. Spetta, in particolare, alla Giunta:

a) assumere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione;

b) proporre al Consiglio i regolamenti;

e) operare scelte nell'ambito di discrezionalità amministrative, con l'indicazione puntuale dei fini e l'individuazione delle priorità, che costituiranno guida all'attività spettarne al Segretario comunale;

d) predisporre disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

e) adottare i provvedimenti riguardanti la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale nonché quelli di cessazione;

- f) disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, fatte salve le competenze consiliari ex articolo 32, lettera m), della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- g) assumere la deliberazione a contrarre;
- h) esercitare, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- i) fissare, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale;
- 1) avviare, secondo il programma definito dal Consiglio comunale, il procedimento per la copertura dei posti vacanti in organico ed adottare i provvedimenti di assunzione.

Art. 24

1. La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza in forma collegiale, con la presenza di almeno due componenti. Essa delibera con votazione palese ed a maggioranza dei componenti presenti.
2. La Giunta comunale è convocata dal Sindaco senza alcuna particolare formalità.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e alle stesse possono partecipare, senza diritto di voto, responsabili dei servizi, consiglieri comunali, esperti e consulenti esterni invitati da chi presiede per riferire su particolari questioni.

Art. 25

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; egli rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
2. Quale Ufficiale del Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge.
3. La legge disciplina le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica di Sindaco.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta comunale.
5. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.

Art. 26

1. In particolare compete al Sindaco:
 - a) rilasciare le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - b) coordinare gli orari degli esercizi commerciali, servizi pubblici ed apertura al pubblico degli uffici periferici nelle amministrazioni pubbliche;
 - e) promuovere ed assumere iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta;
 - d) controllare l'attività urbanistico-edilizia ed emettere i provvedimenti di occupazione d'urgenza e di espropriazione che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
 - e) presentare al Consiglio comunale le proprie dimissioni; qualora le dimissioni pervengano al protocollo comunale, il Consiglio dovrà essere convocato quanto prima e comunque entro il termine di trenta giorni. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui all'articolo 22, comma 7 del presente statuto, decorsi venti giorni dalla loro presentazione;
 - f) approvare i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali e le relative variazioni;
 - g) adottare tutti gli altri provvedimenti aventi natura di discrezionalità amministrativa, non collegiale o gestionale, che la legge o lo statuto non abbia attribuito al

segretario comunale;

h) nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune presso aziende, enti ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, fatta salva la competenza del Consiglio medesimo nei casi espressamente riservati dalla legge per le nomine dei propri rappresentanti; tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico; in mancanza il Comitato di controllo regionale adotta i provvedimenti sostitutivi;

i) proporre al Consiglio la revoca e la sostituzione dei propri rappresentanti nominati presso enti, aziende ed istituzioni;"

1) nominare sulla base della proposta formulata dal Segretario comunale, i responsabili degli uffici e dei servizi, ove non sia di competenza della Giunta per disposizione di legge; attribuire e definire, adottando i relativi provvedimenti, gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri di cui all'articolo 51 della legge n. 142/1990, del presente statuto e dei regolamenti comunali;

m) convocare il Consiglio comunale in termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;

n) rispondere entro trenta giorni, ove non deleghi un Assessore, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dal consiglieri;

o) stipulare i contratti;

p) convocare i comizi per i referendum consultivi.

Art. 27

1. Il Sindaco ha facoltà di delega generale delle sue competenze ad un Assessore che assume la qualifica di Vicesindaco e di delega parziale di particolari e specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee all'altro Assessore.

2. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco, all'Assessore ed al Segretario comunale deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Art. 28

1. Il Sindaco ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti nelle materie e nelle forme previste dalla legge.

3. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono pubblicate all'Albo pretorio comunale e sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili; esse devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intende consultarle.

Art. 29

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati.

4. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 30

1. Il Segretario comunale svolge la propria attività nell'ambito dei programmi, obiettivi ed indirizzi per le varie politiche approvati dal Consiglio comunale e secondo la specificazione di essi operata dalla Giunta comunale che ne indica altresì le priorità da osservare nell'attività finalizzata alla loro realizzazione.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, e, nel rispetto delle norme statutarie o regolamentari, il Segretario comunale collabora con gli organi istituzionali alla determinazione e alla selezione degli obiettivi generali dell'Amministrazione e alla conseguente loro traduzione in programmi, piani o progetti di lavoro, verificandone lo stato di attuazione e proponendo tempestivamente le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.
3. Al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

Art. 31

1. In particolare, il Segretario comunale:

- a) esercita le funzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto riferibili all'ordinamento comunale;
- b) assumere la completa responsabilità del funzionamento delle strutture operative del Comune;
- e) organizza e programma le risorse umane e finanziarie messe a disposizione dagli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi fissati da questi;
- d) dirigere il personale del Comune con funzioni di impulso, coordinamento e controllo, ne autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi e i permessi; adotta i provvedimenti di mobilità interna, esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza; solleva contestazioni di addebiti ed esercita il potere disciplinare nei limiti della censura e proponendo gli eventuali provvedimenti più gravi agli organi istituzionali del Comune; liquida i compensi e le indennità, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;
- e) provvede alle azioni possessorie e cautelari nel l'interesse del Comune;
- f) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere;
- g) liquida spese regolarmente impegnate, sottoscrive i mandati di pagamento e le reversali d'incasso;
- h) presiede le commissioni di gara per appalti, con cessioni, locazioni, somministrazioni nonché quelle di concorso per il reclutamento del personale, con l'osservanza dei criteri e delle procedure in materia fissate dal regolamento;
- i) coordina l'attività dei responsabili dei procedimenti.

2. Nell'ambito di attribuzioni consultive e legalitarie, il Segretario:

- a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta, esprimendo su ogni proposta di deliberazione il proprio parere sotto il profilo della legittimità; cura la redazione dei verbali che Sottoscrive assieme al Sindaco;
- b) sovrintende a tutta la fase istruttoria dei provvedimenti;
- e) partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne al comune e a quelle esterne;
- d) se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli consiglieri;
- e) riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale;
- f) roga i contratti.

Art. 32

1. Il Segretario comunale è responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici, della realizzazione dei programmi e dei progetti ad esso affidati e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e

di gestione del personale, tenuto conto delle condizioni in cui opera.

Art. 33

1. Il Segretario comunale opera attraverso determinazioni adottate su proposta dell'istruttore che, ove contengano impegni di spesa, recheranno l'attestazione della copertura finanziaria resa dal ragioniere ai sensi dell'articolo 55, comma 5, della legge 142/1990.
2. Le determinazioni di cui al precedente comma, immediatamente eseguibili, saranno pubblicate - ai soli fini di pubblicità e notizia - all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Art. 34

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri che ottimizzino l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini e, con il coordinamento del Segretario comunale, assicura l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuove la massima semplificazione dei procedimenti e dispone l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

Art. 35

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale, ai Piani operativi stabiliti dalla Giunta e all'attività gestionale del Segretario comunale.
2. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata in base alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle "risorse tecnologiche, ai livelli di autorità ed alle professionalità presenti e disponibili, ed è orientata al superamento del principio della separazione rigida delle competenze.
3. L'amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

Art. 36

1. Il personale dipendente è responsabile per il risultato dell'attività lavorativa, a cui collabora.
2. La responsabilità del dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia nell'esercizio delle funzioni loro attribuite. È individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore.

Art. 37

1. È responsabile di servizio il dipendente che sia a capo di un'autonoma unità operativa, sia semplice che complessa.
2. Al responsabile di servizio interessato, ove di qualifica funzionale non inferiore alla sesta, deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica e/o contabile su ogni proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 53 della legge 142/1990. Tale parere è altresì espresso dal responsabile del servizio interessato a conclusione dell'istruttoria che sottopone al Segretario comunale per le determinazioni di competenza.

Art. 38

1. I pareri dei responsabili di servizio di cui al precedente articolo 35 sono dati in tempi tali da permettere all'organo competente di correttamente esercitare la propria attività provvedimentoale.
2. Per i provvedimenti urgenti, il parere dovrà essere reso entro ventiquattro ore

dalla richiesta.

3. I pareri sono espressi per iscritto, constano nell'atto stesso cui si riferiscono nell'atto stesso cui si riferiscono e, se negativi, sono congruamente motivati.

4. Ciascun responsabile dei servizi risponde del parere espresso in via amministrativa e contabile.

Art. 39

1. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa del comune e qualora previsto dalla legge, consultazioni con i sindacati che, sulla base del criterio della maggior rappresentatività, hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

Art. 40

1. Il Comune può acquisire, secondo le forme stabilite nel regolamento, collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

Art. 41

1. I servizi pubblici posti in essere dal Comune, ivi compresa la produzione di beni, mirano a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale e di promozione dello sviluppo economico e civile.

2. Nell'organizzazione dei servizi devono essere assicurate idonee forme di consultazione, informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 42

1. Il Comune gestisce, di norma, i servizi pubblici mediante affidamento in concessione a terzi o costituzione di società a prevalente capitale pubblico locale.

2. Il Comune gestisce in economia, secondo le norme del regolamento, i servizi aventi modeste dimensioni o caratteristiche che non rendano opportuno avvalersi delle forme di gestione di cui al comma precedente.

Art. 43

1. La concessione è regolata da condizioni che garantiscano l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

2. Il conferimento della concessione di servizi, avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara conformi a quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e solidità economica tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per il Comune.

Art. 44

1. Per la gestione di servizi pubblici di rilevante importanza e consistenza che richiedano investimenti finanziari cospicui ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Comune può promuovere la costituzione di società a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Nelle società di cui al primo comma, la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante la sottoscrizione della maggioranza del capitale sociale da parte del Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, dai comuni che fruiscano degli stessi nonché dalla Provincia, ove questa vi abbia interesse.

Art. 45

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di interesse comune, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.

2. Le convenzioni, approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari tra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di risorse finanziarie, umane o materiali e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti e la loro scadenza.

Art. 46

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

- a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dagli organi collegiali del Consorzio; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
- b) lo statuto del Consorzio.

Art. 47

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove, informandone preventivamente la Giunta, la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti, e comprendere, in particolare:

- a) la determinazione dei tempi e delle modalità delle attività preordinate e necessario alla realizzazione dell'accordo;
- b) l'individuazione attraverso strumenti appropriati dei costi, delle fonti di finanziamento e delle relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
- e) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Per l'attuazione degli accordi suddetti si applicano le disposizioni stabilite dalla legge.

4. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza

primaria nella realizzazione delle opere, interventi o programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell'amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da

realizzare.

Art. 48

1. La nozione, la condizione giuridica e l'elencazione dei beni appartenenti al demanio pubblico del Comune sono stabilite dalla legge.

Art. 49

1. Appartengono al patrimonio comunale, i beni di proprietà del Comune non soggetti al regime del demanio pubblico.

Art. 50

1. Il regolamento stabilisce le forme di amministrazione e di destinazione dei beni patrimoniali comunali sulla base dei seguenti principi:

- a) osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni del Comune;
- b) massima redditività dei beni predetti, con esclusione, di regola, di forme di concessione in comodato;
- c) alienazione di beni, qualora la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque opportuno provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie del Comune.

Art. 51

1. Il Comune provvede al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per supportare l'attività e la struttura organizzativa attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e da altri enti pubblici.

Art. 52

1. Il Comune attiva, altresì, tutte le procedure previste da leggi statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei propri programmi d'investimento.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune.

Art. 53

1. Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio comunale al concessionario del servizio di riscossione dei tributi comunali istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657 oppure ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel comune o ad altro istituto di credito.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.

3. Il regolamento stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi del Comune che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

Art. 54

1. La programmazione dell'attività del comune è rigorosamente e documentatamente correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale di durata pari a quella del Piano regionale di sviluppo approvato dagli organi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

2. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi, secondo le norme regolamentari.

Art. 55

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio, secondo le norme del regolamento.
2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.

Art. 56

1. Per definire in maniera compiuta il complesso sistema dei controlli interni del comune, il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 57

1. Il revisore del conto, la cui nomina e le cui funzioni sono disciplinate dall'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, deve possedere i requisiti di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale, con esclusione di quelli previsti dall'articolo 2, n. 5), della legge 23 aprile 1981, n. 154, e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa e dall'articolo 6- quinquies della legge 15 marzo 1991, n. 80.
2. Il regolamento può prevedere ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza del revisore del conto.
3. Le norme regolamentari disciplinano altresì gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni, in quanto applicabili, e del presente statuto.

Art. 58

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e di servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affini, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

Art. 59

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'Amministrazione.
2. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

Art. 60

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, e ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti ed a quelli che per legge debbono intervenire, nonché nei confronti di coloro ai quali dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.
2. Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sono disciplinate secondo quanto previsto dal Capo III, articoli 7 e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dal regolamento comunale di attuazione.

Art. 61

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono

rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali richiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita, in forma scritta o altra idonea forma di comunicazione, entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura della questione sollevata.

Art. 62

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione comunale per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Sulla petizione presentata ai sensi del comma 1, l'organo competente adotta, entro 60 giorni dalla presentazione, motivata decisione che deve essere comunicata ai soggetti proponenti e adeguatamente pubblicizzata.

Art. 63

1. Numero 50 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 15 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e dal Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. Un componente designato dall'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 64

1. Il Comune valorizza e privilegia le libere forme associative dei cittadini e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed i servizi dell'ente.

2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e interloquire validamente con il Comune.

Art. 65

1. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta del Comune.

Art. 66

1. Sono ammessi referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà su questioni che debbono tradursi in atti amministrativi.

2. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:

- a) revisione dello statuto comunale;
- b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale/piante organiche del personale e relative variazioni;
- e) piani territoriali ed urbanistici, piano per la loro attuazione e relative variazioni;
- d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- e) designazioni e nomine di rappresentanti;
- f) materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti;
- b) il 45 per cento del corpo elettorale.

4. Il regolamento fissa e stabilisce i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 67

Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio comunale delibera o respinge, con adeguate motivazioni, i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

Art. 68

1. Tutti i cittadini, singoli o associati hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione comunale e dai soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto d'accesso gli atti che disposizioni di legge dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 69

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, salvo le limitazioni previste dal precedente articolo.

2. Il Comune deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa, e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini nel rispetto dei principi sopraenunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 70

1. Le disposizioni del presente statuto, introdotte per adeguamento alla legge 81/1993 e sue successive modificazioni, troveranno applicazione a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della legge medesima.

2. Le disposizioni introdotte per adeguamento al decreto legislativo 29/1993 e sue successive modificazioni troveranno applicazione a partire dalla data di esecutività delle deliberazioni di rettifica dei regolamenti di attuazione.

Art. 71

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed è affisso all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce all'originale dello statuto, ne attesta l'entrata in vigore.